Daniele Valeri
avvocato

Patrocinante in Cassazione

Ancona, 4 Marzo 2021

PARERE SULLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ALLONTANAMENTO DEL MINORE

Va premesso che allo stato non si rinvengono provvedimenti normativi che siano intervenuti a regolamentare le modalità di esecuzione dell'allontanamento coatto del minore sicché occorre rifarsi ad alcuni principi fondamentali che si rinvengono chiariti, pur incidentalmente, da alcune pronunce giurisprudenziali o da organi anche professionali ed in particolare dal CNOAS.

L'art. 403 c.c. prescrive che sia "la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

La norma rappresenta una specificazione dei principi dettati dagli artt. 30 e 31 della Carta Fondamentale, che impongono allo Stato di tutelare l'infanzia e di garantire l'assistenza dei minori anche quando i genitori siano incapaci a farlo.

La norma, tuttavia, come osservato dalla dottrina, ha un campo di applicazione piuttosto residuale, spettando in prima battuta la protezione dei minori nel nostro ordinamento all'autorità giudiziaria (principalmente, giudice tutelare e Tribunale per i minorenni). Solo, quindi, quando un provvedimento tempestivo del giudice non sia possibile interverrà la pubblica autorità (in genere avvalendosi dei servizi sociali).

L'intervento di allontanamento è dunque previsto dal Tribunale dei Minorenni o in via residuale è di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza o amministrativa; in tale ultimo caso, chiarisce la Cassazione civile sez. III, 16/10/2015, n.20928 la responsabilità sarà del Comune nella persona del Sindaco.

E' con ciò chiarito che la materiale esecuzione è governata dall'autorità amministrativa (Comune ecc..) o dall'autorità di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri ecc..).

Esaminando le linee guida del CNOAS (CNOAS – LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO E ALLONTANAMENTO DEL MINORE (2010) ivi, in tema di allontanamento, è precisato che li operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. E' necessario prevedere una equipe stabile multi-professionale per accompagnare l'evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia.

Via della Loggia, 40 – 60121 – Ancona
T 071 206457 | F 071 9256379 |
Mail: avv.danielevaleri@gmail.com Pec: daniele.valeri@pec-ordineavvocatiancona.it

c.f. VLRDNL67P05A271J | p.iva 01566330427

Daniele Valeri
avvocato

Patrocinante in Cassazione

Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.

Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E' utile che l'autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell'esecuzione del provvedimento.

L'allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un percorso di cui è solo un tassello, con la conseguente necessità di formulare in concreto un progetto più ampio nel quale il provvedimento si inserisce.

Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l'affidamento dell'incarico di allontanamento all'Ente e non al singolo professionista.

L'utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l'evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.

Non si rinviene opportuno che l'Assistente sociale sia demandato a guidare l'auto in quanto dovrebbe, nella fase di allontanamento, essere concentrato nella relazione con il Minore (spiegazione, verbalizzazione del momento ecc..) al contempo il minore non dovrebbe (al fine di evitare incidenti) essere lasciato libero di muoversi in auto (potrebbe tentare la fuga, aprire lo sportello ecc..) per cui pare opportuno che alla guida dell'auto ci sia soggetto (polizia o altro che sia dedicato esclusivamente alla guida dell'autovettura) e che l'assistente o gli assistenti sociali presenti siano dedicati al minore ed alla sua sicurezza come a quella della famiglia.

Confidando che ciò possa ritenersi utile per guidare l'attività degli iscritti si resta a disposizione per quanto possa occorrere.

Cordiali saluti.

Avv. Daniele Valeri

Firmato digitalmente da

DANIELE
VALERI

C = IT

Via dell[illegible] 121 – Ancona
T 071 [illegible] | 071 9256379 |
Mail: avv.danielevaleri@gmail.com Pec: daniele.valeri@pec-ordineavvocatiancona.it
c.f. VLRDNL67P05A271J | p.iva 01566330427